

FUSIONE TRA SOGGETTI NON RESIDENTI AVENTI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA – REGIME FISCALE APPLICABILE: CHIARIMENTI

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 65/2023

- ✓ L'Agenzia Entrate, con la risposta in commento, fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale applicabile ad una fusione per incorporazione tra soggetti residenti nel medesimo Stato membro dell'Ue (i.e., Francia), aventi entrambi una stabile organizzazione in Italia.
- ✓ Nel caso di specie, l'Agenzia evidenzia in primo luogo che alla citata fusione non risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 178 e ss. del TUIR, relative alle fusioni intracomunitarie, bensì la normativa civilistica e fiscale francese dal momento che i due soggetti coinvolti non sono residenti in Stati membri diversi dell'Ue.
- ✓ Richiamando la risoluzione n. 470/E del 2008, l'Agenzia conferma che, in ogni caso, detta circostanza non preclude la possibilità a che all'operazione in esame possa applicarsi il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 172 del TUIR (concernente la disciplina nazionale in materia di fusioni) con riferimento alla posizione delle stabili organizzazioni in Italia. In particolare, l'applicabilità è condizionata alla verifica congiunta delle seguenti condizioni: (i) l'operazione si deve qualificare come fusione così come definita dalla legislazione civilistica italiana; (ii) i soggetti coinvolti devono rivestire una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano; (iii) l'operazione deve produrre effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.
- ✓ L'Agenzia, dopo aver riscontrato il rispetto delle condizioni sopra riportate nell'ambito della prospettata fusione, conferma che in relazione alla medesima può applicarsi il citato art. 172 del TUIR (con conseguente applicazione del principio di neutralità e di continuità dei valori fiscali previsto per le fusioni) con riferimento alla posizione fiscale della stabile organizzazione in Italia della società incorporata, a patto che per effetto della fusione ogni attività, passività e rapporto giuridico riferibile a detta stabile organizzazione confluisca nella stabile organizzazione in Italia della società incorporante. La neutralità fiscale è inoltre estesa anche ai fini Irap.
- ✓ In ambito Iva, l'Agenzia ritiene che il trasferimento dei beni trasferiti per effetto della fusione (appartenenti alla stabile organizzazione in Italia della società incorporata) sia escluso dall'ambito applicativo in quanto «*passaggi di beni in dipendenza di fusioni, ...*» e, ricorrendone i presupposti, vi sia l'obbligo per la società beneficiaria di effettuare la rettifica della detrazione Iva. Da ultimo, l'imposta di registro è applicabile in misura fissa (principio di alternatività Iva/registro).

